

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Modifica del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio nazionale del 22 aprile 2010¹;

visto il parere del Consiglio federale del 26 maggio 2010²,

decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale è modificata
come segue:

Art. 95

Guida senza
autorizzazione

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria:

- a. chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare
della licenza di condurre richiesta;
- b. chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per
allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiu-
tata, revocata o non riconosciuta;
- c. chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di
condurre in prova sia scaduta;
- d. chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della
licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato
conformemente alle prescrizioni;
- e. chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un con-
ducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta
l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della
licenza richiesta.

² Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la durata di validità
della licenza di condurre in prova sia scaduta, è punito con una pena
pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

¹ FF **2010** 3453

² FF **2010** 3463

³ RS **741.01**

³ È punito con la multa:

- a. chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza di condurre;
- b. chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempiere le condizioni richieste;
- c. chiunque, senza essere titolare di una licenza per maestro conducente, dà professionalmente lezioni di guida.

⁴ È punito con la multa:

- a. chiunque conduce un velocipede, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata;
- b. chiunque conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2011.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.⁵

6 giugno 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF 2010 7963

⁵ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 1° giu. 2011.